

# IL CRAM DOWN FISCALE

18 Novembre 2021

Il Cram Down è previsto dall'art.180 e dall'art.182 bis della legge Fallimentare e si configura come una tutela giurisdizionale contro i provvedimenti di rigetto delle proposte di transazione fiscale operati con pareri negativi “di stile”, ripetitivi o comunque non adeguatamente motivati

Nel DLgs 14/2019 esiste analoga norma (art.48) introdotta  
*“al fine di superare ingiustificate resistenze alle soluzioni  
concordate, spesso registrate nella prassi”*  
(Relazione illustrativa del DLgs 14/2019)

La decisione sulla convenienza della proposta di trattamento del credito appartiene al giudice ordinario/fallimentare

(in tal senso si è recentemente espressa la Cassazione Civile a Sezioni Unite con la sentenza n.8504 del 25/03/2021)

In dottrina è stata da più parti rilevata la disparità di trattamento rispetto agli altri creditori

*“tale diversità rispetto agli altri creditori appare giustificata dalla peculiare natura del credito: il legislatore del concorso, sin dalla riforma del 2006, ha infatti disciplinato in modo specifico e derogatorio il trattamento dei crediti tributari-contributivi”*

(Tribunale di Pescara Decreto 27/05/2021)

*“ La tesi contraria, propugnata in alcuni scritti dottrinali, non è condivisa dal Collegio <...omissis ...> perché propugnatrice di un trattamento differenziato irragionevole per i creditori concordatari ammessi al voto, in quanto solo il voto contrario dell’amministrazione finanziaria (o dell’ente gestore di forme di previdenza o assistenza obbligatorie) sarebbe superabile dal Collegio con la valutazione di cui all’art. 180 l.f. e non invece il voto contrario di un altro creditore”*  
(Tribunale di Bari, Decreto 18/01/2021)

Non c'è dubbio che la valutazione della convenienza della proposta di trattamento del credito appartenga al giudice ordinario/fallimentare  
(Cassazione Civile a Sezioni Unite  
Sentenza n.8504 del 25/03/2021)

## Attività propedeutiche al rilascio del parere:

Analisi di bilancio con indicatori ed opportune riclassificazioni

Esame dell'andamento economico-finanziario dell'azienda e del settore in cui opera

Valutazione di sostenibilità del piano

Esame comportamento fiscale del contribuente

Perizie del patrimonio immobiliare

*“Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, **anche** sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”.*  
(art.180 Legge Fallimentare)

*“la convenienza economica della proposta – che pur rappresenta un parametro di valutazione – assume rilevanza in conseguenza del positivo esperimento dell’insieme di attività istruttorie propedeutiche alla valutazione finale, e che attengono all’attendibilità della relazione del professionista indipendente, alle concrete prospettive di realizzabilità del piano di risanamento, nonché al comportamento del contribuente qualora rivesta il carattere del prolungato, sistematico e deliberato inadempimento degli obblighi fiscali. La valutazione positiva della proposta da parte dell’Agenzia delle entrate scaturisce, pertanto, dalla sintesi degli esiti della complessiva attività di indagine, che risente delle peculiarità di ciascuna fattispecie, e che non può ridursi a una valutazione astratta della prospettata economicità dell’offerta di soddisfacimento”*  
(Interrogazione Commissione Finanze – Settembre 2021)

## La relazione del professionista deve:

Evidenziare l'indipendenza dall'impresa oggetto di risanamento, con specifico riguardo a:

- esistenza di rapporti professionali abituali con il consulente che ha predisposto il piano
- modalità di pagamento della prestazione da parte dell'impresa istante

## La relazione del professionista deve:

Quantificare in termini monetari gli esiti delle linee d'azione possibili ed attestarne la coerenza, la correttezza metodologica e l'attendibilità;

Controllare la veridicità dei dati aziendali

Individuare le cause della crisi evidenziando gli strumenti diagnostici utilizzati e che le stesse siano superabili con i rimedi proposti

## La relazione del professionista deve:

Garantire la coerenza interna (rispetto ai risultati storici) ed esterna (rispetto al mercato in cui si opera) del piano di azione proposto

individuare il valore di realizzo dei cespiti e l'esistenza di adeguata documentazione

Essere redatta secondo i “principi di attestazione dei piani di risanamento”

(documento approvato con delibera del CNDCEC in data 16/12/2020)

## **Abuso del diritto attraverso un uso distorto dello strumento dell'accordo e segnatamente della richiesta di ristrutturazione coattiva dei debiti fiscali e contributivi:**

*«Non si tratta, quindi, di superare la mancata adesione degli enti prima indicati a fronte di un accordo concluso con alcuni creditori concorsuali, sebbene in misura inferiore al 60% dell'ammontare dei crediti, bensì di estendere a tali enti un accordo (con correlata proposta di trattamento) che nessun creditore concorsuale ha voluto concludere».*

*(Tribunale di Pistoia, Decreto del 16/11/2021)*

**Grazie per l'attenzione**

**A. Pristipino – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Piemonte**